

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA.

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento in concessione della gestione dei parcheggi a Pagamento della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, mediante un sistema informatizzato e centralizzato di controllo delle seguenti aree:

- 1) Parcheggio auto a monte della s.p. 90;
- 2) Parcheggio bus turistici e camper a valle della s.p. 90.

La durata della concessione decorre dalla stipula del contratto ed ha una durata di anni 7 (sette), per complessivi n. 81 posti auto, n. 46 bus turistici e n. 12 posti campers.

La Provincia regionale di Enna si riserva la facoltà di eliminare, aumentare, o ridurre il numero degli stalli senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti dell'Ente concedente e senza alcun obbligo da parte dello stesso Ente concedente nei confronti del concessionario dei servizi, se non quello di informarlo tempestivamente.

L'Ente concedente si riserva altresì la facoltà di limitare parzialmente o totalmente le aree affidate in concessione quando lo impongono ragioni di superiore interesse pubblico o per l'esecuzione di opere o lavori. In tal caso non saranno comunque da prevedersi riduzione del canone di concessione in virtù dei posti soppressi temporaneamente.

Nel caso di creazione di nuovi parcheggi gli stessi verranno concessi con successivo atto integrativo unilaterale della Provincia, che corrisponderà al concessionario un importo da concordarsi con apposito atto integrativo.

Di tutte le variazioni dovrà essere data immediata comunicazione al concessionario dei servizi, che sarà tenuto ad applicarle entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'Ente concedente, per ragioni di pubblico interesse, per ogni area di parcheggio e per periodi di tempo limitati potrà disporre la sospensione parziale o totale dell'esercizio dei parcheggi con preavviso di 48 ore, senza alcun indennizzo nei confronti del concessionario dei servizi.

Nessun compenso sarà riconosciuto al concessionario dei servizi per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, del Comune, dei VV.FF., ambulanze; il concessionario dei servizi sarà obbligato a far sostare i suddetti mezzi per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio previa comunicazione all'Ente.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 7 (sette) dalla data di stipula del contratto e può essere rinnovata, previa richiesta formale del gestore da presentare sei mesi prima della scadenza, nei limiti previsti dalle leggi in vigore a quel tempo.

Il concessionario verrà informato della decisione adottata dalla provincia Regionale di Enna, in ordine al rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3

PRESTAZIONI MINIME E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia delle aree dei Parcheggi affidati nonché alla segnaletica, alla cartellonistica, alla delimitazione degli spazi di sosta, al loro ripristino e a quant'altro necessario per il buon funzionamento del Servizio. Dove possibile e su indicazione dell'Ente i parcheggi dovranno essere dotati di barre e quant'altro necessario per favorire l'ordinato flusso dei veicoli. Dovrà, inoltre, garantire le migliori condizioni igienico-sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti solidi che dovranno essere trasportati in sacchi ermeticamente chiusi e depositati negli appositi contenitori comunali posizionati esternamente al sito. Il concessionario, all'atto della concessione, dovrà nominare il responsabile per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, nonché il preposto per il servizio di prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84,

tenendo conto che l'area oggetto della concessione è ubicata in un compendio demaniale sottoposto al vincolo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, successive modifiche ed integrazioni, e conseguentemente sottoposto alle misure di prevenzione incendi di cui al D.M. 569/92.

Tutti gli interventi e le operazioni diverse da quelle eventualmente concordate ed individuate nel verbale di consegna delle aree dei parcheggi dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia.

Il concessionario dovrà stipulare idonee garanzie assicurative per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. Stipulare altresì una polizza assicurativa che sollevi la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose o animali derivanti dalla gestione del servizio per un massimale unico di € 3.000.000,00. Copie delle predette polizze assicurative in originale dovranno essere trasmesse alla Provincia prima della stipula del contratto. La Provincia si riserva l'esame e l'eventuale e conseguente richiesta di integrazione delle polizze. In assenza di polizze che l'Ente ritenga adeguate il servizio non potrà avere inizio. Le suddette polizze dovranno essere vincolate per tutta la durata del contratto e saranno svincolate e restituite al concessionario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento del rapporto contrattuale.

Il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio di gestione parcheggi, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio con indicazione delle differenze di costo con suddivisione per tipo veicoli, nonché l'esposizione delle tariffe previste per gli abbonamenti con indicazione delle modalità di acquisto degli stessi nel caso in cui venisse istituito tale abbonamento e di assumere, a completo carico, senza diritto di rivalsa alcuna, tutte le spese del contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa.

La gestione dei parcheggi dovrà essere completamente automatizzata e il sistema base sarà costituito da ingressi e uscite automatiche, e casse automatiche con centralizzazione dei dati su pc. Il sistema dovrà prevedere la possibilità del pagamento con tessera per gli eventuali utenti abbonati. Il concessionario provvederà, con investimenti a suo carico, all'installazione di tutto quanto sia ritenuto essenziale per l'ottimale gestione dei parcheggi. Il concessionario si assume gli oneri di gestione del servizio e di mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale. Gli impianti tecnologici, le attrezzature, le installazioni fisse e mobili, la segnaletica orizzontale e la cartellonistica verticale devono essere mantenute costantemente in stato di piena fruibilità, provvedendo a periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio e ad obsolescenza. Il concessionario dovrà garantire a tutto il personale che sarà impiegato nella gestione dei parcheggi l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e la piena applicazione degli istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti.

E' fatto divieto al concessionario di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, i parcheggi per usi o finalità diverse da quelli di cui alla presente convenzione, salvo assenso preventivo da parte del concedente.

Il concessionario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la gestione dei parcheggi sollevando l'amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario dovrà fornire trimestralmente, o ad ogni richiesta del concedente, tutti i dati inerenti alle attività esercitate in concessione e le informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo, con modalità da concordare con il concedente.

Il concessionario dovrà fornire la propria fattiva collaborazione all'amministrazione aggiudicatrice, ogniqualvolta la stessa intenda procedere a verifiche, sopralluoghi e controllo sulle modalità operative della gestione.

Il concessionario, al termine della gestione, dovrà consegnare all'amministrazione aggiudicatrice i parcheggi oggetto della concessione, pertinenze e dipendenze, in buono stato di manutenzione.

ART. 4

PRESCRIZIONI MINIME ESECUTIVE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Il concessionario si assume gli oneri di gestione del servizio e di mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale.

Le aree a parcheggio dovranno essere gestite da sistemi informatici e di pagamento e controllo automatizzato e anche con cassa presidiata. Il sistema dovrà consentire di:

- permettere l'utilizzo di abbonamenti e/o tessere prepagate;
- effettuare tutte le rilevazioni necessarie al servizio in modo trasparente ed anonimo, senza rendere necessario l'uso di telecamere e/o fotocamere, come previsto dal decalogo del Garante della Privacy sulla videosorveglianza del 29/04/2004.
- di accettare pagamenti alle casse automatiche in monete, banconote, o carte prepagate
- di comunicare con gli utenti attraverso un sistema citofonico.

a) Utenti orari

L'utente orario, è invitato a premere l'apposito pulsante illuminato per ritirare il biglietto, del tipo "codice a barre", che una stampante provvede ad emettere con indicazione di data e ora d'ingresso, che comanda automaticamente l'apertura della barriera che si richiude. Dovrà essere pure possibile discriminare, in fase di distribuzione dei biglietti, le autovetture dai motocicli (o dagli autobus) per poter applicare tariffe differenziate.

b) Abbonati

L'abbonato, invece, introduce la tessera in un lettore ad inserimento di codici a barre. Se la tessera è valida, il terminale consente l'ingresso alla vettura. In caso di tessera non valida o registrata nella "lista nera" (mancato pagamento del canone, furto o smarrimento), il terminale rifiuta l'accesso.

Per la gestione degli abbonati vari possono essere previste altre opzioni di pagamento e di accesso alle aree.

PAGAMENTO UTENTE OCCASIONALE

a) Pagamento alla cassa presidiata

Il cassiere introduce il biglietto nel lettore della postazione manuale di cassa, la quale calcola automaticamente la tariffa e l'importo da pagare che appare sul visualizzatore. L'esazione può quindi avvenire per contanti o per carta di credito e possono anche essere utilizzati eventuali biglietti di abbuono. Il sistema rende quindi il biglietto valido per l'uscita, che deve essere effettuata prima dello scadere di una determinata franchigia, scelta dal gestore (p. es. 15'). La cassa manuale può essere posizionata direttamente in uscita ed in tal caso può essere equipaggiata di lettore di prossimità e/o a mani libere ed evita la necessità dell'utilizzo del terminale di uscita tradizionale.

b) Pagamento alla cassa automatica

L'utente introduce il biglietto nell'apposito lettore della cassa automatica. Sul visualizzatore compare l'importo da pagare. L'utente versa l'importo in banconote e/o monete, ritira l'eventuale resto in monete e/o banconote, la ricevuta e il biglietto convalidato per l'uscita.

Come per la cassa manuale anche alla cassa automatica si potranno prevedere sistemi di pagamento alternativi (quali carte di credito o, prepagate, ecc.). La cassa automatica è inoltre prevista per ricaricare le carte a scalare.

USCITA

a) Utente occasionale

L'utente, si reca con la vettura al terminale d'uscita e introduce il biglietto nell'apposito lettore, che controlla la validità del biglietto e comanda l'apertura della barriera. In caso di biglietto non valido, il terminale, con un messaggio visivo, invita l'utente a ripresentarsi alla cassa per regolarizzare la transazione.

b) Abbonati

L'abbonato, senza passare dalla cassa, si reca direttamente al terminale di uscita e introduce la tessera o la carta a scalare nel lettore, che ne controlla la validità ed apre la barriera. In caso di tessera non valida, il terminale può catturare la tessera scaduta. Il concessionario dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento del servizio

in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e quelle di legge, con particolare riferimento al Codice della Strada.

Sono a totale carico del concessionario tutti gli interventi di segnaletica, sia orizzontale che verticale, necessari alla piena e corretta fruibilità dei parcheggi ed i relativi oneri, nessuno escluso. Il concessionario è obbligato a gestire i parcheggi affidati, esigendo il pagamento delle tariffe orarie poste a carico degli utenti del servizio, nel rispetto delle tariffe, degli orari e dei periodi indicati dall'Amministrazione. Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa fiscale e così come stabilito dalla Circolare Ministeriale n° 15 del 23 luglio 1993, provvederà all'emissione della ricevuta all'atto della riscossione del corrispettivo; sulla medesima sarà apposta la seguente indicazione: "Provincia Regionale di Enna Villa Romana del Casale - corrispettivo per il servizio di parcheggio – giorno ora"

Gli interventi necessari all'installazione delle apparecchiature, quali opere edili o ancoraggi al suolo dei basamenti saranno a completo carico del gestore che dovrà presentare adeguata offerta tecnica redigendo apposito progetto da allegare all'offerta.

Il Concessionario provvederà alla sostituzione del materiale di consumo e dovrà garantire la tempestiva sostituzione delle attrezzature o apparecchiature danneggiate o mal funzionanti con altre dello stesso tipo e caratteristiche.

Opere minime di miglioramento e servizi di gestione complementari

Il servizio dovrà essere assicurato ininterrottamente dalle 8,00 fino a 30' dopo la chiusura al pubblico del sito di tutti i giorni della settimana compreso i festivi.

ART. 5

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TARIFFE DA APPLICARE

Il servizio dovrà essere assicurato ininterrottamente dalle ore 8,00 fino 30' dopo la chiusura al pubblico del sito di tutti i giorni della settimana compresi i festivi

La tariffa di sosta da applicare è la seguente:

- moto € 0,50 ogni ora di sosta
- auto € 1,00 per ogni ora di sosta;
- autobus tariffa minima 3 ore € 20,00 ed € 5,00 per ogni ora successiva alla terza;
- camper € 1,50 per ogni ora di sosta.

La sosta dei camper dovrà essere consentita solamente nelle ore diurne, 8,00 fino a 30' dopo la chiusura al pubblico del sito. Inoltre ogni area di parcheggio dovrà essere dotata di un estintore e di una cassetta per il pronto soccorso.

Il concessionario, nel rispetto delle norme fiscali in materia, ha l'obbligo di dotarsi di opportuni strumenti per la riscossione della tariffa nei confronti dell'utenza e tenere regolare contabilità prevista per legge per il servizio reso.

Dei dipendenti occupati dal concessionario, per la gestione del servizio parcheggi, dovranno essere forniti alla Provincia le generalità anagrafiche e i periodi d'inizio e fine attività.

Art. - 6 DISCIPLINA ECONOMICA DEL SERVIZIO

Il concessionario per l'esecuzione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, corrisponderà alla Provincia Regionale di Enna un canone annuo fisso contrattuale di concessione di € 10.000,00 (diconsi euro Diecimila/00) più un aggio percentuale non inferiore al 30%. Relativamente al canone fisso di € 10.000,00 esso dovrà essere effettuato mediante il versamento presso la tesoreria dell'Ente di quattro rate di uguale importo rispettivamente da corrispondersi entro il 30 marzo, 30 settembre, 30 giugno e 31 dicembre.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario dell'Ente il cui IBAN è il seguente: IT94R0513216800847570121809.

I parcheggi saranno affidati con provvedimento formale in cui saranno definiti i rapporti tra le parti. Le spese relative alla stipula della convenzione saranno a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà procedere alla costituzione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore della Provincia Regionale di Enna pari ad € 200.000,00 a garanzia di eventuali danni arrecati nell'area o per la rimozione coatta delle strutture e il ripristino dello stato originario della stessa al momento della consegna da parte dell'Ente, e a garanzia del mancato o tardivo pagamento delle somme del presente articolo.

Detta cauzione dovrà essere costituita in una delle forme previste dalle leggi in materia (contanti, titoli di stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa). Tale cauzione dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento del rapporto contrattuale.

Nel caso di costituzione di cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa esse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. L'esecutività della stessa non dovrà essere considerata da parte della Provincia, ma sarà sufficiente la semplice richiesta inoltrata dalla società che emette la polizza.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno essere prodotte all'Ente in originale prima della stipula del contratto.

La mancata corresponsione del canone contrattuale e della percentuale spettante alla Provincia, con riferimento all'aggio contrattuale di aggiudicazione, entro il termine dei trenta giorni successivi alle corrispondenti date prescritte dal presente articolo comporterà, senza alcun avviso al concessionario, l'immediato incameramento dalla fideiussione di una somma pari a quella non versata.

Il concessionario procederà ad incassare direttamente tutti i proventi della gestione del servizio e dovrà provvedere a far fronte a tutti gli oneri economici della gestione così come specificati nel presente capitolato.

Art. 7

CONTROLLI E VERIFICHE

L'Ente appaltante eseguirà tutti i controlli e le verifiche che riterrà necessario espletare tramite i suoi organi (per quanto riguarda l'esecuzione degli eventuali lavori, la messa a norma degli impianti ecc., il rispetto delle normative di sicurezza, controllo entrate ecc. per verificare l'effettiva funzionalità del servizio e la risposta positiva all'offerta data). Il concessionario dovrà fornire alla Provincia Regionale di Enna:

- il resoconto mensile degli incassi, suddiviso per tipologia, entro la prima decade di ogni mese unitamente alla ricevuta di versamento della percentuale spettante alla Provincia Regionale di Enna;

- la ricevuta di versamento della quota del canone di concessione di cui all'art. 6 secondo la tempistica di cui al medesimo.

Gli adempimenti sopra elencati dovranno essere rimessi attraverso un'adeguata nota di trasmissione. Il concessionario dovrà altresì conservare presso la propria sede i documenti fiscali relativi alla gestione del servizio che dovranno essere disponibili in ogni momento per la consultazione da parte della Provincia, presso la sede dello stesso, anche a mezzo di proprio revisore contabile all'uopo incaricato.

La regolare esecuzione del Servizio di gestione parcheggi sarà constatata dall'Ente previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

In caso di inadempienza l'accaduto sarà denunciato alle competenti autorità ed agli aventi causa secondo le modalità di legge.

Art. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PER IL PERSONALE

Per l'espletamento dei servizi concessi con il presente capitolato, il concessionario dovrà operare con personale in numero sufficiente ed adeguato per la loro migliore conduzione. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal concessionario, dovrà essere capace e fisicamente valido e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, uniformandosi alle disposizioni emanate dalla sua direzione. Il personale dipendente dovrà, in servizio, essere vestito e calzato decorosamente e dovrà essere munito di abbigliamento idoneo ad essere riconosciuto dagli utenti: giubbe, fascia e tesserino di riconoscimento con foto ben visibile dall'utenza. Il concessionario si impegna a rispettare per gli operatori i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria in atto vigente. La Provincia Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine al mancato pagamento delle

spettanze e dei contributi previdenziali. Il concessionario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni in tema di contribuzione, trattamento economico, normativo, assicurativo e fiscale. Il concessionario deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, e pertanto espressamente solleva la Provincia Regionale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

La Provincia Regionale di Enna non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e vedano coinvolto detto personale, mentre al concessionario è fatto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura da ogni rischio o danno derivante dalla gestione. Pertanto la Provincia viene comunque riconosciuto indenne, da parte del concessionario, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio. Il personale addetto ha il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e del pubblico. Ove insorgano e vengano riscontrate situazioni di contrasto con l'utenza, previa specifica contestazione di addebiti da parte della Provincia Regionale di Enna, il concessionario si obbliga a richiamare e se necessario a sostituire gli addetti che siano risultati non in grado di mantenere un comportamento commisurato ad un corretto svolgimento del servizio. Il concessionario assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite. Per quanto riguarda il personale che sarà impiegato alle casse presidiate lo stesso dovrà essere di livello adeguato al corretto svolgimento del servizio e dovrà parlare almeno come seconda lingua l'inglese la cui conoscenza dovrà essere debitamente certificata.

Art. 9

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Comportano la decadenza e la revoca della concessione le seguenti inadempienze, previo accertamento degli uffici della Provincia e contestazione, da notificare preventivamente al concessionario:

- a) Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola delle rate di cui all'art. 4;
- b) la violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione;
- c) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del concessionario;
- d) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna per delitti che incidano sulla moralità professionale del concessionario;
- e) l'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi assicurativi, anche a favore di terzi, nonché quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori dipendenti assunti dal concessionario per la gestione del servizio di parcheggi nelle aree della Provincia Regionale di Enna;
- f) l'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alla gestione delle aree.

La Provincia Regionale di Enna contesterà gli eventuali motivi di decadenza, di cui alle lettere b), c) d), e), f), del presente articolo, al concessionario il quale potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i trenta giorni successivi alla contestazione; trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

Art. 10

VERIFICHE E INADEMPIENZE CONTRATTUALI

La Provincia Regionale di Enna potrà in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche in ordine al contratto di concessione o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione del servizio o dell'attività, senza pretesa alcuna di rimborso o di risarcimento da parte del concessionario.

Le eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, diverse da quelle del precedente articolo, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute per una sola volta, dar

luogo alla risoluzione del contratto di concessione senza possibilità alcuna di impugnativa del concessionario.

ART. 11

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PER FINE RAPPORTO CONTRATTUALE

Alla scadenza o cessazione della convenzione il concessionario dovrà lasciare l'area libera da qualsiasi ingombro e nelle medesime condizioni nelle quali è stata consegnata.

Art. 12

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'efficacia, la validità, l'esecuzione e l'interpretazione della presente convenzione sarà devoluta al foro di Enna.

Il Dirigente del VI Settore
(Ing. Enrico Cascio)